

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI
E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

FOGLIO INFORMATIVO G – GARANZIE RICEVUTE

Informazioni sulla Banca

CariPrato Cassa di Risparmio di Prato S.p.A. – Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza
Sede Legale e Direzione Generale: Via degli Alberti 2 - 59100 - Prato
Tel.: (numero verde) 800023555 - Fax: 1991511247491
Sito internet: www.cariprato.it
Iscrizione n° 5292.8.0 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari – codice fiscale, Partita Iva e n° iscriz.
Registro Imprese C.C.I.A.A. di Prato n° 00515340974

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

PEGNO

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Costi del servizio:

- al contratto di pegno si applica l’imposta di bollo ove previsto dalla legge;
- nel caso di pegno su titoli (tra i quali rientrano anche i libretti di deposito a risparmio) è necessaria l’apertura presso la Banca di un deposito titoli a garanzia nel quale i titoli vengono contabilizzati: si applicano al deposito titoli a garanzia le condizioni economiche concordate contrattualmente in occasione dell’apertura o successivamente comunicate ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria.

PEGNO SU SALDO DI CONTO CORRENTE

Per la costituzione in pegno di un saldo di conto corrente, deve essere sottoscritto anche il relativo contratto di conto indisponibile a pegno

Limitazioni:

- il conto non può essere movimentato se non su espressa autorizzazione scritta della Banca
- non è ammessa la consegna di carnet assegni
- saldo solo creditore

Condizioni economiche:

- | | |
|---|---|
| • interesse creditore: | TAN 0,010% - TAE 0,010% |
| • periodicità di liquidazione: | annuale |
| • spese per operazione: | esente |
| • spese tenuta conto: | esente |
| • periodicità di invio e/c: | annuale |
| • spese produzione ed invio e/c: | esente |
| • spese per comunicazioni trasparenza: | esente |
| • Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art 118 Dlgs.385/1993 TUB | € 0,00 qualunque sia la modalità di invio |
| • bolli su c/c: | standard |
| • Versamento assegni | valgono le condizioni previste per i Conti Correnti Ordinari Foglio Informativo A |

PEGNO SU SALDO DI DEPOSITO/CONTO IN VALUTA VINCOLATO A PEGNO

Per costituzione in pegno di un saldo di conto/deposito in valuta vincolato a pegno, deve essere sottoscritto anche il relativo contratto di conto/deposito vincolato a pegno

Limitazioni:

- il conto non può essere movimentato se non su espressa autorizzazione scritta della Banca
- non è ammessa la consegna di carnet assegni
- saldo solo creditore

Condizioni economiche

- tasso di interesse creditore: standard (0,010%),
- periodicità di liquidazione competenze e durata di validità del tasso: trimestrale (minimo consentito) o semestrale o annuale,
- periodicità di invio contabile: in sede di apertura del deposito e di rinnovo del periodo di validità del tasso,
- commissione di servizio: 2 per mille,
- il deposito vincolato non potrà avere durata inferiore ai tre mesi o superiore ad un anno e potrà essere rinnovato,

Legenda delle principali nozioni del servizio

Pegno	Art. 2784 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod. Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

IPOTECA

- art. 2808 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.); attribuisce al beneficiario dell'ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato, e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

Principali rischi (generici e specifici)

- tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l'ipoteca, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Costi del servizio:

Nessuno

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

FIDEIUSSIONE

Fideiussione generale limitata: con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Fideiussione specifica limitata: con il rilascio di questa garanzia, il fideiussore garantisce un singolo rapporto di credito, per cui non è necessaria l'indicazione dell'importo sull'atto, in quanto è strettamente correlata ad una determinata obbligazione che costituisce l'oggetto unico e determinato della garanzia. Pertanto, la fideiussione specifica implica uno stretto collegamento con il fido a fronte del quale viene rilasciata.

Sia generale che specifica la fideiussione è una garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato.

Costi del servizio:

Nessuno

Legenda delle principali nozioni contenute

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
<i>Debitore principale</i>	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
<i>Importo massimo garantito</i>	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca in caso di inadempimento del debitore principale.
<i>Reviviscenza della garanzia</i>	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
<i>Solidarietà fra fideiussori</i>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
<i>Regresso</i>	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

RECLAMI

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamiordinari@popvi.it.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, il cliente prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alle Filiali della Banca, ove è disponibile la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, così come sul sito della Banca stessa.

La Banca ha aderito anche al "Conciliatore Bancario Finanziario". Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it